

Il Ministero dell'Interno non si è costituito e quindi ne va dichiarata la contumacia.

All'udienza del 20 luglio 2017 è comparso il ricorrente unitamente al proprio difensore che, all'esito dell'audizione avvenuta con l'ausilio di un interprete, ha insistito per l'accoglimento delle richieste tutte già formulate in ricorso.

Il Giudice si è riservato la decisione.

2.

Ebbene, preliminarmente, si rileva come il D.Lgs. n.251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – nel testo modificato dal D.Lgs n.18/2014 disciplina, ricalcando la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L. n.722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L. n.95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

In particolare, l'art.2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

Status di rifugiato

E' definito rifugiato, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. e) e f), del D.Lgs. n.251/2007, il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*" (art.2 lett. e).

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del medesimo D.Lgs. n.251/2007 contengono la definizione di "atti di persecuzione" e "dei motivi della persecuzione".

Precisamente: secondo il citato art.7, comma 1, gli atti di persecuzione devono – alternativamente – essere a) sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violenza grave dei diritti umani fondamentali; b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Tali atti, a mente del successivo comma 2, possono assumere la forma di: 1) atti di violenza fisica e psichica, compresa la violenza sessuale; 2) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per la loro natura o attuati in modo discriminatorio; 3) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; 4) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; 5)



azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art.10 comma 2; 6) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta, l'art.5 del D.Lgs. n.251/2007 identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art.6, comma 2, contro persecuzioni e danni gravi.

L'art.8 del medesimo D.Lgs. n.251/2007 prevede poi che la qualifica di rifugiato può essere attribuita solamente a colui che sia perseguitato ovvero tema di esserlo per specifici motivi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed opinioni politiche) dovendo quindi l'individuo richiedente protezione possedere le caratteristiche su cui la persecuzione si fonda ovvero essendo necessario che tali caratteristiche gli siano attribuite (a ragione o a torto) dall'agente di persecuzione.

Il timore di persecuzione per i motivi normativi previsti, inoltre, può sorgere anche allorché lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione.

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n.4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n.27310/08).

Protezione sussidiaria

E', invece, definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria, a mente dell'art.2 comma 1 lett. g) e h) del D.Lgs. n.251/2007, il "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

Il danno grave viene individuato dall'art.14 del citato D.Lgs. nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla



vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel caso di cui alla lett. c) la situazione del richiedente deve essere esaminata alla luce dei diversi elementi insiti in tale inciso (elementi di carattere oggettivo: presenza di violenza indiscriminata collegata ad un conflitto armato- non a sporadici ed episodici disordini o violenze; elementi di carattere oggettivo consistenti in fattori di individuazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona. Secondo interpretazione della Corte di Giustizia dell'UE, l'esistenza di grave e individuale minaccia alla vita della persona ai fini della protezione internazionale sussidiaria non richiede la presentazione, da parte del ricorrente, di prove sulle circostanze che lo stesso è personalmente oggetto di minaccia ma eccezionalmente si può ritenere la sussistenza di tale minaccia qualora il grado di violenza indiscriminata caratterizzante il conflitto armato raggiunga una soglia così alta da presentare ragioni sostanziali per credere che un civile rientrato nel paese o nella regione interessati sarebbe, sulla sola base della sua presenza in quel territorio, esposto a effettivo rischio di essere sottoposto a minaccia. (cfr Corte di Giustizia 17 febbraio 2009 nC-465/07 ELGAFAJ)

Permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione umanitaria)

Ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.Lgs 286/1998 il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere, altresì, adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Occorre un esame dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madre di minori, ...).

Sempre il D.Lgs. n.251/2007, all'art.3, in tema di onere probatorio, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene



che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Dal complesso della norma risulta pertanto che la prospettazione del ricorrente deve essere suffragata da prove e nel caso in cui ciò non sia avvenuto, occorre procedere ad una valutazione dell'attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti, tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; il giudice, infatti, attraverso i propri poteri officiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n.27310). In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art.8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (Cass. Sez. Un. 17.11.2008 n.27310). In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale previste dall'art.14 del D.Lgs. n.251/2007, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n.14998 del 16.07.2015).

3.



Venendo al concreto caso in esame, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente sia dinanzi alla Commissione Territoriale che a questo Giudice

Il sig. ██████ ha dichiarato di essere originario del villaggio di Niki Kheer, situato nel distretto di Bagh, stato di Azad Kashmir (Kashmir pakistano) e di aver, inoltre, vissuto dal 1996 al 2008 a Karachi, ove ha conseguito la laurea in Storia e una specializzazione in Giurisprudenza. La famiglia di origine attualmente è composta dalla madre, la moglie e tre figli di 16, 12 e 9 anni. La madre, la moglie e il figlio minore del ricorrente vivono attualmente a Maloth, mentre gli altri due figli si trovano uno ad Islamabad e l'altro Bagh presso una zia paterna. Terminati gli studi, il ricorrente ha fatto ritorno al villaggio di origine ove dapprima lavorava con la madre e successivamente apriva una propria attività di vendita di dolci all'ingrosso. Era inoltre membro del partito Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), che lotta per l'indipendenza della regione del Kashmir, motivo per cui teme per la propria incolumità a causa della dura repressione attuata sia dal governo pakistano che da quello indiano.

Ha riferito di essersi determinato a lasciare il proprio Paese in seguito alle minacce subite dai membri di un gruppo terroristico (Lashkar-e Taiba) che aveva preso il controllo del villaggio ove egli viveva. Nello specifico, egli ha riferito di essere stato a più riprese minacciato in seguito ad una manifestazione condotta contro tale gruppo nel settembre 2014. Alcuni membri l'hanno rintracciato presso il suo negozio l'11.10.2014 e aggredito violentemente. Infine, pochi giorni dopo è stato rapito dai medesimi e condotto in un luogo abbandonato ove erano state raggruppate numerose altre persone. Dopo venti giorni di prigionia, riusciva a fuggire con l'aiuto di un cuoco e faceva ritorno a casa. Intenzionato a denunciare il fatto alla polizia, si vedeva invece opporre rifiuto in mancanza di prove. Non ricevendo quindi alcuna garanzia di tutela e temendo per la propria incolumità, decideva di lasciare il Paese. Ciò nonostante, la famiglia del ricorrente ha riferito allo stesso che in data 20.02.2015 taluni uomini hanno sparato fuori dal negozio di sua proprietà, uccidendo una persona. E' giunto in Italia il 19.03.2015.

La Commissione ha ritenuto che i fatti narrati siano non plausibili e verosimili.

In particolare il ricorrente avrebbe fornito informazioni vaghe e generiche in merito agli obiettivi, alla storia e alle finalità del partito. Non avrebbe fornito elementi sufficienti a descrivere il ruolo svolto all'interno del partito. Non ha ritenuto fondato il timore relativo alle minacce generiche fatte da un gruppo di persone del ministero della salute né il timore legato ai governi pakistano e indiano in quanto non seguiti da minacce concrete.

4.



Ebbene, va rilevato come in sede in interrogatorio il ricorrente ha spiegato in modo più articolato la propria vicenda personale sia in relazione al proprio ruolo all'interno del JKLF sia in relazione alla protesta contro il Ministero della salute.

Inoltre, il ricorrente, dimostrando di avere con ciò fatto ogni sforzo necessario per circostanziare la domanda, ha prodotto opportuna documentazione probante le affermazioni rese.

Particolare rilievo assumono la tessera di appartenenza al JKLF e la dichiarazione rilasciata dal presidente del distretto di Bagh che confermano le dichiarazioni del ricorrente relative alla sua militanza attiva nel partito e lo svolgimento della sua attività politica per la liberazione del Kashmir. Rilevate appare anche la copia del giornale che riporta la notizia del rapimento di tale Kalimullah nello stesso villaggio di provenienza del ricorrente e della consegna sei mesi dopo del suo cadavere in quanto notizia che conferma la situazione di effettivo pericolo per la incolumità del ricorrente derivante dal suo attivismo politico.

Permangono, invece, margini di dubbio in relazione al riferito rapimento e alla successiva fuga, posto che la descrizione resa dal ricorrente permane generica, priva di supporto probatorio e inverosimile laddove il sig. Khan riferisce di essere riuscito a fuggire semplicemente con l'aiuto del cuoco.

Tuttavia, pur non essendovi motivi per dubitare della credibilità della vicenda personale del ricorrente e dei motivi per i quali ha lasciato il proprio paese, non si ritiene che sussistano nella specie i presupposti per riconoscergli lo status di rifugiato,

Invero, pur sussistendo una situazione di pericolo derivante dalla sua militanza a favore della indipendenza del Kashmir, il ricorrente non ha riferito e circostanziato episodi di persistente persecuzione nei suoi confronti come richiesti dall'art.7, comma 1, ovvero atti di persecuzione o sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violenza grave dei diritti umani fondamentali da parte dei soggetti di cui all'art.5. Come detto il rapimento e la prigionia non sono stati circostanziati.

Parimenti, non può dirsi configurabile in capo al richiedente un rischio effettivo di subire un danno grave nelle forme di cui all'art.14 lett. a) e b) del D.Lgs. n.251/2007. Stante la mancanza di riscontro di atti giudiziari a carico del ricorrente, non può ritenersi sussistente alcun rischio effettivo di condanna a morte o esecuzione della pena di morte o di tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante, cui il ricorrente sarebbe esposto nel caso di suo rimpatrio nel paese di origine ovvero i presupposti per riconoscere il rischio di danno grave come definito nell'art.14 lettere a) e b) del D.LGS 251/2007.

Si ritiene, invece, che in relazione all'area di provenienza del ricorrente sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art.14 citato e, dunque, la



minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente riconducibile a violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno.

La regione del Kashmir è, infatti, interessata da un profondo conflitto che vede contrapposti da una parte il movimento separatista che lotta per l'indipendenza dello stato dell'Azad Kashmir e dall'altra il governo Pakistano che non intende rinunciare alla propria sovranità. Dal rapporto 2014 di Refworld, proprio relativo a questa regione, emerge che pur essendo quest'ultima dotata di una sorta di Costituzione sono esclusi i partiti che non supportano l'annessione al Pakistan. L'intera regione è zona contesa fin dal 1947 da Pakistan e India, che mantengono schierati i propri eserciti sul confine in corrispondenza dei territori contesi.

Solo nel 2014 si sono registrati in Pakistan 1206 attentati terroristici di diversa matrice: ad opera di gruppi di militanti, nazionalisti, insorti e gruppi settari violenti. Il 18% di tali attacchi avrebbero inoltre avuto come diretto bersaglio i civili. Tali violenti episodi hanno provocato nel 2014 tra le 1705 e le 3625 vittime civili. Tali attacchi senza dubbio costituiscono un pericolo concreto per la popolazione civile, sia per il carattere indiscriminato degli stessi che per la difficoltà delle autorità locali nel perseguire i responsabili.

In base a tali dati deve allora riconoscersi al ricorrente la protezione sussidiaria.

5.

Le spese di lite devono essere compensate attesa la peculiarità della vicenda.

Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 27.7.2016 ha depositato nota delle proprie competenze, la liquidazione deve essere fatta nella presente sede ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002 considerati l'impegno professionale e l'incidenza degli atti assunti sull'esito della contesa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:

- 1) Riconosce a [REDACTED] la protezione sussidiaria di cui alla lett. c dell'art.14 del D.Lgs 251/2007;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite;
- 3) visto l'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002, dispone il pagamento in favore dell'avv. Paolo Tacchi Venturi del compenso liquidato in € 800,00, per competenze professionali, oltre IVA e CPNA sull'imponibile e spese generali del 10%.

Si comunichi alle parti compreso il pubblico ministero.

Venezia, 18 giugno 2018

Il Giudice
Dott.ssa Roberta Ballarin

